

COMUNE DI PIMONTE

Provincia di Napoli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

Approvato con atto del Consiglio Comunale n°35 del 12.07.1994.
Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 09.08.1994 al
24.08.1994

Modificato con atto della Commissione Straordinaria n°65 del
28.02.1997.

Con deliberazione di C.C. n. 20 del 18.06.1998 è stato approvato
l'allegato A.

Modificato con atto del C.C. n° 8 del 29.03.1999. Ripubblicato
all'albo pretorio dal 03.05.1999 al 18.05.1999.

Modificato con atto del C.C. n°57 del 28.11.2002. Ripubblicato
all'albo pretorio dal 16.12.2002 al 31.12.2002

SOMMARIO

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1	- Istituzione della tassa.....	pag.1
Art. 2	- Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa.....	pag.1
Art. 3	- Presupposto della tassa ed esclusione.....	pag.2
Art. 4	- Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo.....	pag.2
Art. 5	- Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione.....	pag.3

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6	- Parametri.....	pag.4
Art. 7	- Locali ed aree tassabili.....	pag.4
Art. 8	- Locali ed aree non tassabili.....	pag.5
Art. 9	- Computo delle superfici.....	pag.5
Art.10	- Tariffe per particolari condizioni.....	pag.5
Art.11	- Classificazione dei locali ed aree.....	pag.6
Art.12	- Tassa giornaliera.....	pag.7

TITOLO III

DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

Art.13	- Denunce.....	pag.8
Art.14	- Accertamento e controllo.....	pag.8
Art.15	- Riscossione.....	pag.8
Art.16	- Rimborsi.....	pag.9
Art.17	- Sanzioni.....	pag.9
Art.18	- Contenzioso.....	pag.9
Art.19	- Funzionario responsabile.....	pag.10

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art.20	- Disposizioni transitorie.....	pag.11
Art.21	- Abrogazioni.....	pag.11
Art.22	- Norme di rinvio.....	pag.11
Allegato A – approvato con atto Consiliare n. 20 del 1.06.1998		

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art.1

Istituzione della tassa

1. Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n°507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale di Pimonte è istituita la tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.
2. Il gettito della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art.61 del D. Lgs. 507/1993.

Art.2

Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni ,dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti da regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.
3. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta nella zona perimetrata e di fatto servita:
 - in misura pari al 40% delle tariffe per distanze fino a 800 metri;
 - in misura pari al 20% della tariffa per distanze oltre gli 800 metri;
4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vincitori.
5. La tassa è comunque applicata per interop anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando , di fatto detto servizio è attuato.
6. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.
7. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.
8. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del

tributo: qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art.4

Definizione e classificazione dei rifiuti

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza ad oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, così classificati:
 - URBANI
 - SPECIALI
 - SPECIALI TOSSICO NOCIVI.

Art.5

Attività di competenza del Comune

1. Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spezzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:
 - tutti i rifiuti urbani (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni rifiuti pericolosi);
 - i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani;
2. Detta attività viene svolta dal Comune mediante gestione diretta, come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n°915.

Art.6

Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

Art.7

Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali, tossici e nocivi

1. Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione.

Art.8

Rifiuti urbani

1. Sono rifiuti urbani:

- a) **Rifiuti interni non ingombranti** provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree di insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.). Tali rifiuti si definiscono **ordinari** qualora non presentino particolari caratteristiche.
- b) **Rifiuti interni ingombranti** quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere nonché dalle aree degli insediamenti civili in genere, nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure di ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili)
- c) **Rifiuti esterni** cioè quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico ovvero sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei fiumi o dei fossi.

Art.3

Presupposto della tassa ed esclusioni

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nella zona del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
3. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto delle leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art.4

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà

- tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Per le parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio delle seguenti quote, in rapporto al nucleo dei condomini:
 - del 8% per i condomini da due a quattro alloggi
 - del 6% per i condomini da cinque a dieci alloggi
 - del 4% per i condomini da undici alloggi e oltre.
 3. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
 4. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
 5. L'Amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
 6. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a tre mesi, la tassa è dovuta dal proprietario

Art.5

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'art. precedente.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministrazione come previsto dall'articolo precedente.
4. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la stessa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art.6 Parametri

1. La tassa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Art.7 Locali ed aree tassabili

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificata, le superfici utili di:
 - tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate ed interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse..) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circolari da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
 - tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle

associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali cui al n°2 del 4° comma dell'art.2 del D.P.R. n° 915/1982), delle caserme, stazioni,ecc.;ù

- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini,ecc.)
- Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art.8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:
 - le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi arca sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni,
 - qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privati;
 - le superfici dei balconi e terrazzi.

Art.8

Locali ed aree non tassabili

1. In applicazione di quanto previsto all'art.3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:
 - locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo
 - le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti, resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
 - le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art.9

Computo superfici

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. Le aree scoperte che costituiscono pertinenza ed accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa sono computate per il 25%.
3. Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 50%.

4. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Art.10

Tariffe per particolari condizioni di uso

1. La tariffa unitaria è ridotta:
 - a) del 33% per le abitazioni con unico occupante;
 - b) del 33% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.
 - c) del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - d) del 33% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b) risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.
2. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dell'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dell'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 10/bis

Particolari agevolazioni ed esenzioni

(Con deliberazione del C.C. n° 8 del 29.03.99 si è apportata modifica al presente regolamento mediante l'inserimento dell'art.10 bis, il quale prevede)

1. La tariffa è ridotta del 30% per le abitazioni occupate da nuclei familiari in cui è compreso un portatore di handicap certificato ai sensi dell'art.4 della legge 5 febbraio 1992, n°104;
2. La tassa non è dovuta per le abitazioni occupate da nuclei familiari in condizione di accertata indigenza e iscritti nell'apposito albo istituito dall'Ente.
3. La tariffa è ridotta del 30 per cento per le abitazioni occupate da nuclei familiari il cui capofamiglia è una ragazza madre. *(comma aggiunto con deliberazione Consiliare n. 57 del 28.11.2002).*

Art.11

Classificazione dei locali ed aree

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art.68, comma 2, del D. Lgs. 507/93, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie

secondo il loro uso e destinazione (*deliberazione della Commissione Straordinaria n. 65 del 28.02.1997*):

Cat	Descrizione	Superfici a ruolo	Kr	Kq	Kr x Kq	S x Kr x Kq	Tariffa Calcolata
A 1	Musei, archivi, biblioteche, teatri e cinema- scuole private e pubbliche	1800	0.48	1.00	0.4800	864.00	1248
A 2	Palestre, stazioni-istituzioni culturali, politiche e religiose. Ogni altra tipologia della categoria non ricompresa nelle precedenti sottocategorie	200	0.87	1.40	1.2180	243.60	3618
B 1	Autosaloni ed aree espositive dei complessi commerciali.	330	0.60	1.20	0.7200	237.60	1873
B 2	Complessi commerciali all'ingrosso ed ogni altra tipologia della categoria non ricompresa nella precedente sottocategoria	0	1.96	0.80	1.5680	0.00	4078
C 2	Depositi e rimesse al servizio delle abitazioni civili e delle convivenze	0	0.42	1.10	0.4620	0.00	1202
C 2	Abitazioni civili	102540	1.00	1.00	1.0000	102540	2601
C 3	Alberghi, pensioni, aziende agrituristiche	2020	1.65	1.10	1.8150	3666.30	4721
C 4	Collegi, convitti, istituti e case di riposo, ogni altra tipologia della categoria non ricompresa nelle precedenti sottocategorie	1850	1.75	1	1.7500	3237.50	4552
D 1	Centri sportivi, autorimesse, distributori di carburanti	150	1.1	1.4	1.5400	231.00	4006
D 2	Uffici pubblici e privati, studi professionali, banche, studi medici, agenzie di viaggio, studi dentistici, laboratori di analisi, agenzie finanziarie e di intermediazione	900	1.38	1.2	1.6560	1490.40	4307
D 3	Circoli sportivi e ricreativi, ogni altra tipologia della categoria non ricompresa nelle precedenti sottocategorie	40	1.98	1.3	2.5740	102.96	6695
E 1	Dettaglio armi, foto ottica, colori e vernici, cartolerie, librerie, casalinghi, articoli da regalo, ferramenta, profumeria, giocattoli, calzature, accessori auto	350	1.48	1.2	1.7760	621.60	4619
E 2	Depositi commerciali, industriali ed artigianali	1200	0.64	1.2	0.7680	921.60	1998
E 3	Attività artigianali ed attività industriali	5200	1.18	1.4	1.6520	8590.40	4297
E 4	Mercerie, abbigliamento, tessuti, articoli sportivi. Ogni altra tipologia della categoria non ricompresa nelle precedenti sottocategorie	280	1.45	1.2	1.7400	487.20	4526
F 1	Discoteche, sale da ballo, sale giochi, agenzie ippiche	0	1.52	1.2	1.8240	0.00	4744
F 2	Macelleria, polleria, pescheria	145	1.83	1.2	2.1960	318.42	5712
F 3	Alimentari e salumerie	210	2.08	1.2	2.4960	524.16	6492
F 4	Pizzerie, fast food, rosticcerie, ristoranti, supermercati ed ipermercati	2050	2.42	1.2	2.9040	5953.20	7553
F 4	Bar, gelaterie e pasticcerie	200	2.62	1.2	3.1440	628.80	8178

F 5	Ortofrutta, fiori e piante. Ogni altra tipologia della categoria non ricompresa nelle precedenti sottocategorie	120	5.88	0.6	3.5280	423.36	9176
	TOTALI	119585			36.811	131.082,1	

Art.12

Tassa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Pimonte la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente.
2. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.
3. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art.50 del D. Lgs. 507/93, il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.
4. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
5. Sono previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni:
 - esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

TITOLO III

DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

Art.13

Denunce

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione del comune stesso.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.
3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie, e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati: per le persone fisiche il cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione: per i soggetti diversi dalle persone

fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale ed effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

4. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art.14

Accertamento e controllo

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art.71 del D. Lgs. 507/93.
2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune, ai sensi dell'art.73 del D. Lgs. 507/93:
 - a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti: in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rivelazione della destinazione e della misura delle superfici;
 - b) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
 - c) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esecuzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art.2729 del codice civile.

Art.15

Riscossione

1. Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art.72 del D. Lgs. 507/93.

1. Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.
2. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati . In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto l'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

Art.16 Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso in 90 giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal servizio tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art.64, comma 4, del D. Lgs. 507/93, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento, lo sgravio o rimborso è disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda .
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art.17 Sanzioni

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa , inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/93.

Art.18 Contenzioso

1. Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D. Lgs 31.12.1992 n° 545 e al D. Lgs. 31.12 1992 n°546,

il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione , il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso , deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dall'atto impugnato.

2. Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate della Campania sezione staccata di Napoli.

Art.19

Funzionario responsabile

1. Il funzionario, appartenente ai ruoli organici comunali, preposto all'ufficio tributi, di almeno sesta qualifica funzionale, ex D.P.R. 333/90, nominato con deliberazione di G.M. è responsabile dell'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale intesa all'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati.
2. Ad esso spettano tutti i relativi poteri previsti dalla legge in materia.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art.20

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso ad eccezione di quelle previste dagli art.2 comma3, art.4 comma 2,4,5, art.5 comma 3, art.9 comma 2,3, che hanno decorrenza dal 1.01.1995.
2. In sede di applicazione della nuova disciplina i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le denunce ai sensi dell'art.13, originarie, integrative o di variazione, entro il 30 settembre 1994.
3. Entro il medesimo termine devono essere presentate le eventuali richieste di detassazione o di riduzione nonché l'elenco dovuto dagli amministratori dei condomini di cui all'art. 63, comma 4, del D. Lgs. 507/1993. Le denunce hanno effetto, per la modifica delle condizioni di tassabilità, dal 1.01.1995.
4. La classificazione delle categorie tassabili, e l'attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'art. 65 del D. Lgs. 507/1993, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione del 1 gennaio 1996.

Art.21

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art.22 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15/11/1993 n°507 e successive modificazioni.

Allegato A: assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività economiche

1. di prendere atto di quanto disposto dall'art.17, comma 3, della Legge Comunitaria 1995-97, n°128, del 24.04.1998, con la quale viene abrogata la vigente assimilazione ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984;
2. di dichiarare, con effetto dell'entrata in vigore della legge comunitaria precitata, l'assimilazione ai rifiuti urbani, elencati al comma 2, lett. a), c), d), ed f) dell'art 7 del D. Lgs. N°22/1997, ai fini del servizio di raccolta e smaltimento, dei rifiuti speciali non pericolosi, di cui al precedente comma 2. lett. b), aventi una composizione merceologica analoga a quella dei predetti o, comunque, costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al n°1, punto 1.1.1 , lett.a), della deliberazione interministeriale sopra richiamata e riportati nell'elenco , così come modificato, con indicazione anche della condizione quantitativa compatibile con la potenzialità organizzativa del servizio pubblico;
3. di precisare che restano esclusi dall'assimilazione gli imballi terziari di cui all'art.43, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n° 22/1997;
4. di dare atto che, conseguentemente , i rifiuti speciali non pericolosi, come sopra dichiarati assimilati, restano nell'ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti e i locali e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti restano assoggettati alla relativa tassa comunale;

I rifiuti assimilati agli urbani, aventi composizione analoga a quella dei rifiuti solidi urbani o, comunque, costituiti da manufatti simili a quelli elencati:

- Imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- Contenitori vuoti (fusti,vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta plastica o cellophane);
- Cassette, palletts;
- Accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- Fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purchè palpabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e semipelle;

- Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Rifiuti ingombranti;
- Imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia espansi elastici e minerali e simili;
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccato;
- Manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri adesivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimenti, purchè non allo stadio liquido, quali per esempio scartano di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura...) anche derivanti da lavorazione basate su processi meccanici (bucce, baccelli,pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili),
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.